



## Domanda per l'acquisto e l'esercizio di un impianto di distillazione con più di tre litri di contenuto per la produzione di oli essenziali

*I piccoli apparecchi per distillare fino a una capacità massima di tre litri non sono soggetti all'obbligo di autorizzazione. Possono essere utilizzati solo per la produzione di oli essenziali, essenze di erbe aromatiche oppure come oggetti decorativi.*

### Richiedente

---

Cognome/ditta

---

Nome

---

Via

---

NPA/Luogo

---

N. di telefono/e-mail

---

### Impianto di distillazione

---

Fabbricante/marca

---

Articolo, tipo

---

Contenuto in litri

---

Ubicazione attuale dell'im-  
pianto di distillazione  
(indirizzo, luogo)

---

Ubicazione futura dell'im-  
pianto di distillazione  
(indirizzo, luogo)

---

Prevista messa in fun-  
zione:

---

### Documenti da inoltrare:

- Piano di costruzione e immagini dell'impianto di distillazione
- Planimetria e pianta dei locali dell'impianto di distillazione
- Conferma da parte dell'autorità competente, che i locali soddisfano le prescrizioni in materia di protezione delle acque e dell'ambiente nonché di polizia del fuoco
- Estratto dal registro di commercio
- Modello di business relativo alla produzione, all'impiego e/o alla vendita di prodotti finali

### Basi legali

Gli impianti di distillazione utilizzati per la produzione di oli essenziali sono posti sotto controllo dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) conformemente all'arti-

colo 7 capoverso 3 della legge del 21 giugno 1932 sull'alcool ([LAlc; RS 680](#)) nonché all'articolo 15 dell'ordinanza del 15 settembre 2017 sull'alcol ([OAlc; RS 680.11](#)). È pertanto vietato produrre bevande spiritose e distillare piante di canapa.

A seconda dello scopo d'impiego degli oli, in Svizzera è necessario osservare diverse legislazioni:

- Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici ([LATer; RS 812.21](#))
- Legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari ([LDerr; RS 817.0](#))
- Legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici ([LPChim; RS 813.1](#))
- Ordinanza del 5 giugno 2015 sui prodotti chimici ([OPChim; RS 813.11](#))
- Ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi ([OBioc; RS 813.12](#))

### Obblighi

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di osservare i seguenti obblighi:

- Ai collaboratori dell'UDSC deve sempre essere garantito l'accesso agli impianti di distillazione.
- Per il commercio di oli essenziali sono determinanti le disposizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e di Swissmedic.
- L'acquisto di un nuovo impianto di distillazione, il cambiamento di ubicazione, la trasformazione, comprese le riparazioni, l'esportazione o la distruzione, devono prima essere richieste mediante [domanda concernente l'autorizzazione dell'acquisto e la modifica dell'alambicco](#) presso l'UDSC.
- È vietata la locazione a terzi dell'impianto di distillazione.
- L'UDSC deve essere informato non appena l'impianto è installato e operativo (<mailto:alkohol@bazq.admin.ch>).
- Il titolare dell'autorizzazione deve presentare una domanda di rinnovo scritta presso l'UDSC sei mesi prima della scadenza del termine.
- Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto a un emolumento di 100 franchi. Per il rinnovo dell'autorizzazione non viene riscosso alcun emolumento.

### Disposizioni

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di essere informato in merito a quanto segue:

- L'UDSC può sospendere o revocare l'autorizzazione per l'acquisto e l'esercizio di un impianto di distillazione in caso di infrazioni alla legge sull'alcool e/o alla legge sugli stupefacenti;
- L'UDSC sporge denuncia presso le autorità cantonali di perseguimento penale in caso di sospetto di infrazioni alle disposizioni della [legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti \(LStup; RS 812.121\)](#).

Data

Firma del richiedente